Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma Giovedì, 22 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 luglio 1982, n. **461.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272, concernente proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali, con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 *è sostituito dal seguente*:

« Art. 1. — Gli incarichi conferiti per posti previsti dalle piante organiche ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 15 marzo 1982, sono prorogati al 30 novembre 1982, salvo la cessazione degli incarichi per revoca, per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi, già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la copertura dei posti stessi »;

l'articolo 4 *è soppresso.*

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 16 marzo 1982, n. 76.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1982.

Conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1960 con il quale venivano stabilite le norme per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro »;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1973 con il quale venivano modificate le norme stesse;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1979 con il quale veniva nuovamente regolamentata la materia per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro »;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1980 con il quale venivano apportate modifiche agli articoli 3 e 4 del decreto 24 settembre 1979;

Considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto 24 settembre 1979;

Considerata inoltre l'opportunità di procedere alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto 14 maggio 1980;

Decreta:

Art. 1.

Sono annualmente conferiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il premio della « Penna d'oro » ad uno scrittore che abbia particolarmente onorato la cultura italiana, ed il premio del « Libro d'oro » ad un editore che abbia contribuito alla diffusione della cultura.

Lo scrittore da premiare è scelto tra coloro che hanno onorato la cultura italiana nelle lettere e nelle discipline morali.

L'editore è scelto tra coloro che hanno contribuito in modo rilevante alla diffusione del libro e al progresso della cultura italiana.

Il premio della « Penna d'oro » è costituito da un assegno di lire cinque milioni.

Il premio del « Libro d'oro » è costituito da una medaglia d'oro recante inciso il nome dell'editore premiato e la data del conferimento.

Art. 2.

La designazione dello scrittore e dell'editore da premiare è fatta da una commissione presieduta da una eminente personalità della cultura, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta da:

il presidente dell'Accademia dei Lincei;

il rettore di una Università italiana, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

tre professori universitari italiani, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

il presidente dell'Associazione italiana editori;

il presidente dell'Associazione librai italiani;

il presidente della Federazione italiana editori giornali;

il direttore generale dei servizi informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha anche funzioni di segretario.

La commissione dura in carica sei anni.

Art. 3.

La commissione ha sede presso i servizi informazioni editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione delibera sulle designazioni di cui all'art. 1 a maggioranza di voti con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Le designazioni degli scrittori ed editori premiandi per ciascun anno debbono pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 novembre dell'anno stesso; entro tale data dovranno anche pervenire le designazioni degli scrittori ed editori premiandi per i quali eventualmente i premi non siano stati conferiti negli anni precedenti.

Art. 4.

Le spese inerenti ai premi suddetti graveranno sul capitolo 3022 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1982 e sul capitolo corrispondente degli anni successivi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1982

Il Presidente: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1982
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 65

(3438)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 aprile 1982.

Disciplina delle modalità per la messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti di taluni contributi concessi dal FESR.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, recante norme per la realizzazione della prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE in data 27 febbraio 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1981 la quale, nell'approvare il predetto programma di prima fase, considera nelle premesse che l'ENI si è reso disponibile a presentare domanda di contributo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la parte di opere riguardanti l'adduttore principale e le bretelle economicamente forti, già dotati di autonoma copertura finanziaria, e che la presentazione di dette domande costituisce semplice strumento tecnico, in quanto i relativi contributi concessi dal FESR sono da destinare esclusivamente ad agevolare ed accelerare la realizzazione dei progetti di metanizzazione dei comuni e loro consorzi;

Considerato che al punto 8 della suindicata delibera CIPE il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato invitato a definire forme di utilizzo dei contributi acquisiti dal FESR sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti, dirette ad agevolare ed accelerare la realizzazione dei progetti di metanizzazione di comuni e loro consorzi, indicati nella stessa delibera;

Visto l'art. 11-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, che al quarto capoverso dispone che, in attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal FESR sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al richiamato punto n. 8 della delibera CIPE suindicata, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal già citato art. 11, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche;

Visto il successivo quinto capoverso dello stesso art. 11-*ter*, il quale dispone che il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonchè i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle sopraindicate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi in conto capitale e del FESR richiamati dall'art. 11 della legge n. 784 del 1980, in principio citata;

Considerata la necesità di disciplinare intanto le modalità per la messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti dei mezzi finanziari suindicati;

Decreta:

Art. 1.

I mezzi finanziari acquisiti o da acquisire dal FESR, indicati dal quarto capoverso dell'art. 11-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono depositati in apposito conto corrente, istituito a favore della Cassa depositi e prestiti presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2.

I mezzi finanziari di cui al precedente articolo già acquisiti alla data del presente decreto ed attualmente depositati sul conto corrente di tesoreria n. 189, intestato alla Cassa per il Mezzogiorno, sono trasferiti a cura della stessa Cassa per il Mezzogiorno sul conto corrente indicato dall'articolo precedente.

Art. 3.

I mezzi finanziari indicati al precedente art. 1 che verranno acquisiti dal FESR a decorrere dalla data del presente decreto sono versati alla Cassa per il

Mezzogiorno tramite il conto di tesoreria n. 418, denominato «Ministero del tesoro - spese di riscossione delle risorse proprie rimborsate dalla CEE e proventi vari» e il bilancio dello Stato. La Cassa per il Mezzogiorno, appena ricevuta comunicazione del versamento, provvede al trasferimento dei predetti mezzi finanziari sul conto corrente di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1982
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 174

(3584)

DECRETO 28 aprile 1982.

Determinazione delle condizioni e modalità d'intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura delle operazioni di credito all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore o di credito finanziario, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economico-finanziaria in campo internazionale;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni effettuate con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che raccolgono mezzi finanziari in lire sul mercato interno;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, n. 247269 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, modalità e tempi d'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni effettuate con raccolta sui mercati finanziari esteri;

Visto il proprio decreto del 3 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, con il quale si è provveduto a determinare il tasso base per operazioni effettuate con raccolta a tassi variabili sul mercato interno;

Visto il proprio decreto del 4 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura delle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito;

Visto in particolare l'art. 26 del decreto legge 28 maggio 1981 n. 251 convertito nella legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale — in sostituzione dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 277 — dispone che le operazioni di cui agli articoli 18 e 24 della citata legge 24 maggio 1977 n. 227 possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale o estera oppure a fronte di idonea documentazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Ritenuto che occorre, di conseguenza, adeguare al nuovo testo dell'art. 19 della legge 24 maggio 1977 n. 227 il citato decreto ministeriale 4 dicembre 1978, provvedendo per maggiore chiarezza alla sua integrale sostituzione;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impegno di trasmettere il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammissibili all'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni, le operazioni di credito all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore o di credito finanziario, sempreché la dilazione accordata alla controparte estera sia superiore a diciotto mesi.

L'intervento del Mediocredito centrale, di cui al primo comma del presente articolo, è consentito qualora il periodo di approntamento della fornitura sia non inferiore ad un anno, riducibile a sei mesi per quelle operazioni di fornitura all'estero effettuate da piccole e medie imprese aventi le caratteristiche dimensionali di cui alla legge n. 675 del 12 agosto 1977.

Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, la durata del periodo di approntamento verrà calcolata dalla data alla quale risultano sostenuti i primi costi o a partire dalla data di entrata in vigore dei singoli contratti di fornitura, se successiva, sino alla data contrattualmente prevista per il completamento della fornitura.

La durata dell'intervento agevolativo nella fase di approntamento della fornitura non si computa nella durata dell'intervento del Mediocredito centrale di cui all'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto, il Mediocredito centrale valuta l'entità della fornitura da espletare, in rapporto alle capacità economiche e finanziarie delle imprese richiedenti, ai normali tempi tecnici occorrenti per l'esecuzione di forniture similari, nonché alle zone geografiche di appartenenza delle imprese stesse.

Art. 2.

La durata dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale per i finanziamenti concessi agli operatori nazionali a fronte dei costi sostenuti nella fase

di approntamento della fornitura non può superare i due anni.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura cessa alla data della materiale esportazione, accertata mediante dichiarazione della banca agente contenente l'elenco delle fatture e dei benestari bancari rilasciati a fronte della esportazione, nonché delle relative attestazioni doganali di scarico.

Il Mediocredito centrale può prorogare la durata dell'intervento agevolativo di cui al precedente primo comma, fino ad un massimo di 6 mesi, qualora la materiale esportazione debba essere ritardata per cause di forza maggiore direttamente connesse all'operazione.

Art. 3.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale si effettua alle condizioni e con le modalità previste dai decreti ministeriali 23 dicembre 1977, 2 dicembre 1978, 3 marzo 1981 e 20 agosto 1981 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale su finanziamenti concessi agli operatori nazionali a fronte dei costi sostenuti nella fase di approntamento della fornitura, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere riferito ad un importo non superiore al 70% dei costi sostenuti dall'esportatore e direttamente inerenti alla fornitura, dedotti i pagamenti anticipati. L'intervento del Mediocredito centrale è condizionato alla presentazione da parte del richiedente:

a) del contratto di fornitura;

b) dell'autorizzazione valutaria ad effettuare l'esportazione con pagamento dilazionato e/o la provvista estera, ove necessaria;

c) del provvedimento di concessione della garanzia assicurativa per i rischi di cui all'art. 14/3 della legge 24 maggio 1977, n. 227;

d) della dichiarazione della banca agente attestante l'avvenuto incasso dei pagamenti anticipati previsti al contratto;

e) del contratto di finanziamento;

f) dell'attestazione fornita dal richiedente, sulla base della responsabile dichiarazione dell'esportatore relativa all'entità dei costi sostenuti durante l'approntamento della fornitura.

L'intervento agevolativo del Mediocredito centrale può essere effettuato anche in più soluzioni, in fase di progressivo approntamento della fornitura.

Il Mediocredito centrale può effettuare eventuali verifiche e controlli ai fini dell'accertamento dei costi sostenuti e/o dello stato dei lavori eseguiti.

Art. 5.

Nel caso di finanziamenti concessi agli operatori nazionali a fronte dei costi sostenuti nella fase di approntamento, accertata la mancata esecuzione totale o parziale della fornitura per inadempienza contrattuale o per causa imputabile all'esportatore, questi, direttamente o tramite l'intermediario creditizio, sarà tenuto a rimborsare al Mediocredito centrale l'importo dei contributi percepiti maggiorati degli interessi calcolati al tasso fisso di riferimento per la provvista in lire vigente alla data di ciascuna erogazione dei contributi medesimi.

Il beneficio dell'agevolazione, a favore dell'esportatore, cessa alla data di avvenuto accertamento dell'inadempienza contrattuale da parte dell'esportatore medesimo.

Art. 6.

Le operazioni di cui agli articoli 18 e 24 della legge 24 maggio 1977 n. 227 possono essere estese alla fase di approntamento della fornitura.

Nel caso di finanziamenti all'esportazione ammessi all'intervento agevolativo del Mediocredito centrale ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni e integrazioni, l'intervento dello stesso Mediocredito centrale può essere esteso alla fase di approntamento della fornitura, con decorrenza anteriore alla materiale esportazione. Tale intervento può aver luogo a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero e/o di altra idonea documentazione che attesti, a termini del contratto di fornitura e/o della convenzione di credito, l'avvenuta effettuazione di un pagamento progressivo a fronte della quota di fornitura realizzata.

Rimangono fermi i limiti e le condizioni di ammissibilità previsti dall'art. 1.

La durata dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, ai sensi del presente articolo, non può superare i due anni; tale durata potrà essere prorogata dal Mediocredito centrale, per un massimo di sei mesi, qualora l'approntamento della fornitura debba essere ritardato per cause di forza maggiore direttamente connesse all'operazione.

Art. 7.

Sono ammesse all'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, le domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In ogni caso, l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle forme previste dal presente decreto decorre dall'erogazione del finanziamento sempreché i costi finanziati siano stati sostenuti o, nel caso previsto dall'art. 6, la relativa quota di fornitura sia stata approntata e a condizione che il richiedente abbia trasmesso la necessaria documentazione.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 64

(3549)

DECRETO 16 giugno 1982.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingenti per l'anno 1982 per la zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226, 2 febbraio 1967, n. 7, 27 dicembre 1973, n. 846, 21 dicembre 1974, n. 693 e 27 dicembre 1975, n. 700 che hanno prorogato, con modificazioni, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, il quale stabilisce che per gli esercizi successivi a quello 1959/60 il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 52/6-G.I. in data 10 dicembre 1981 della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1982:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 3 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante;

2) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio «Zona franca di Gorizia» per l'anno 1982, ammontare a complessive lire 404.422.120;

Vista la lettera n. 220486/ZF/35/F del 6 marzo 1982, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perché i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1982;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto articolo 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1982, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 3 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1982
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 108

(3582)

DECRETO 24 giugno 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, in Bari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 settembre 1981, 12 marzo e 15 marzo 1982;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49 e 52 dello statuto della Cassa di Risparmio di Puglia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 3, terzo comma. — Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 6, primo comma. — La Cassa di risparmio di Puglia è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, da due vice presidenti, uno dei quali deve risiedere in Bari, e da otto consiglieri.

Art. 8, terzo comma. Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, dei componenti (esclusi il presidente ed i vice presidenti) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e tre alla fine del terzo anno.

Art. 9, primo comma. — Al presidente, ai vice presidenti ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza.

La misura della medaglia di presenza, per il presidente ed i vice presidenti, sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro; per i consiglieri sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate in materia dell'organo di vigilanza.

Art. 10, primo comma, punti 3), 4), 8), 9), 12), 14), 15), 16), 17), 19), 20) e 21):

3) sulla contrattazione aziendale e sui regolamenti che disciplinano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e di funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, a dipendenti della Cassa in ordine alla concessione ed alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati saranno portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità da questo stabilite;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 9 per la determinazione della misura della medaglia di presenza da corrispondere al presidente ed ai vice presidenti.

12) sulle direttive per le erogazioni di fondi destinati ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria, nonché di servizi di tesoreria e cassa in genere quando comportino l'obbligo di anticipazioni, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite, sulle costruzioni e sugli acquisti di immobili, nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a dieci milioni o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 50.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, con esclusione di quelle relative al frazionamento del credito e dell'ipoteca fra le singole unità immobiliari ipotecate ed alle restrizioni di ipoteche per riduzione del credito della Cassa, purché rimanga inalterato l'iniziale rapporto fra garanzia e credito, relativamente a crediti non superiori ad un miliardo di lire;

19) sulle transazioni relative a controversie o a crediti di importo indeterminato o superiore a L. 20.000.000;

20) sull'eventuale designazione o nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali di istituti, società, consorzi ed enti in genere al cui capitale la Cassa stessa partecipa ed in quegli altri istituti, società, consorzi ed enti in genere a cui è chiamata a provvedere;

21) sul rilascio di procure «ad negotia» o alle liti, sia generali che speciali, il cui valore sia indeterminato o superiore a cento milioni di lire.

Art. 11. — Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 18, il consiglio, su proposta del presidente, può conferire ad amministratori, anche in via permanente, la facoltà di firma per determinati atti e contratti o categorie di atti e contratti.

Inoltre il consiglio, su proposta del direttore generale, può conferire al personale della Cassa, anche in via permanente, la facoltà di firma per determinati atti e contratti o categorie di atti e contratti.

Art. 12, primo, secondo e terzo comma. — Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, di norma, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica. Tuttavia il consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Art. 12, ultimo comma. — Le votazioni su questioni riguardanti amministratori o sindaci e sulla nomina del direttore generale e dei vice direttori generali sono fatte a scrutinio segreto. Qualora sia richiesto dalla metà degli amministratori presenti, lo scrutinio segreto deve essere utilizzato per le deliberazioni su qualsiasi altra materia. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 14, primo e seconda comma. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, dei due vice presidenti, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento, sono: per gli amministratori, un consigliere designato anch'esso annualmente dal consiglio, e per il direttore generale chi ne fa le veci a norma dell'art. 20.

Art. 15. — Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o due dei suoi membri ne facciano richiesta.

Presiede le adunanze il Presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri e, tra questi, il direttore generale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni possono essere prese anche a scrutinio segreto qualora sia richiesto da almeno la metà dei membri. In tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Art. 16, terzo e quarto comma. — Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente, sentito il direttore generale e, quando trattasi di operazioni di credito, su proposta dello stesso, potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

Art. 16, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, ed anche permanentemente per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 17, terzo e quarto comma. — I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili. In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

Art. 18, primo comma, lettere *a*) ed *e*). — Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con funzioni consultive alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni; può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, gli atti e, in genere, i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Cassa, le girate, appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private; tali funzioni sono delegabili anche in via ordinaria a dipendenti secondo le modalità di cui al precedente art. 11.

Art. 19. — Il direttore generale è coadiuvato da due vice direttori generali, ai quali potrà demandare, anche in via ordinaria, particolari mansioni.

Delle deleghe conferite il direttore generale darà notizia tempestivamente al consiglio.

Art. 20. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dai vice direttori generali in ordine di anzianità nel grado o, a parità di grado, in ordine di anzianità di servizio o, in caso di ulteriore parità, in ordine di anzianità di età. In caso di assenza o impedimento anche dei vice direttori generali, le funzioni di direttore generale vengono assunte da un dirigente della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 21, primo comma. — Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini del direttore generale.

Art. 22, terzo e quarto comma. — Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa, prestiti contro vincolo o cessione dello stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purché siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il Consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione e/o l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 38, primo comma, lettere *f*), *g*), *i*), *l*), *m*), *p*), *t*), *z*):

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle Regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

g) prefinanziamenti a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o dalle aziende ed istituti di credito o dagli istituti di previdenza ed assicurazione che abbiano facoltà di concedere finanziamenti a medio e lungo termine, purché assistiti da documentazione idonea a comprovarne l'avvenuta deliberazione, ancorché di massima, da parte dell'organo erogante;

i) prestiti contro vincolo o cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purché i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni.

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale, da depositi bancari o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi;

p) anticipazioni e sovvenzioni provvisorie a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o in deliberazioni di volta in volta adottate dagli enti stessi e perfezionate a termini di legge, e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

t) acquisto e costruzione di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 40. — La Cassa può anche effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da richiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 41, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi, ma possono essere rinnovate o prorogate.

Art. 42, primo e secondo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a 18 mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali. Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con scadenza fino a cinque anni.

Art. 43, secondo e ultimo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia gradita alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento.

Art. 44. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate in un periodo massimo di anni venti con rate costanti comprensive di capitale ed interessi, oppure con rate formate da quote di capitali costanti maggiorate degli interessi scalari.

Le rate dovranno avere periodicità non superiore a 6 mesi. Potrà essere concesso un periodo di preammortamento massimo di tre anni, limitando il periodo di ammortamento così da non superare, in ogni caso, il limite di anni venti di cui al primo comma.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in una unica soluzione ed in tal caso la durata del mutuo non potrà superare gli anni cinque.

Nel caso di che al precedente comma ed in quello di concessione di un periodo di preammortamento, la parte mutuataria è tenuta a corrispondere gli interessi sulla somma mutuata, con periodicità almeno semestrale, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni, con proroga tacita di anno in anno.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinché l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed

operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 45, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38, potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di uno o più rinnovazioni.

Art. 47. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità di cui alla lettera *h*) dell'art. 38: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente il 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 38, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con i clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 49, primo comma, lettere *d*) ed *e*):

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura o con l'assunzione di adeguate garanzie;

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché, queste ultime rientrino tra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

Art. 52, ultimo comma. — Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo, approva il bilancio, sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa, di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficienza, di assistenza e di pubblica utilità.

(3491)

DECRETO 1° luglio 1982.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° gennaio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354, del 28 dicembre 1981, concernente l'emmissione di buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° gennaio 1984, per nominali lire 50 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 18% di scadenza 1° gennaio 1984, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in sei tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° luglio 1982 a quella n. 4 di scadenza 1° gennaio 1984.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il « Canone delle proporzioni » nel corpo del titolo e la « Testa di giovane » in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai « nodi Leonardeschi » ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella con cornice propria in cui è inserita una incisione riproducente « La Gioconda » di Leonardo da Vinci.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate, intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 18% - di scadenza 1° gennaio 1984 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - e decreto ministeriale 22 dicembre 1981 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie - (numero della serie) N° (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° gennaio 1982 - Roma, 1° gennaio 1982 - Il Direttore Generale (Zitelli) - V° per la Corte dei conti (Manna) - Il Primo Dirigente (Cuzzo) - N° 756300 di pos. serie IV) ».

A sinistra della leggenda « Iscritto nel Gran Libro etc. » è posto un disco, che risalta per fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con

l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Al centro del corpo del titolo campeggia la leggenda « 18 % » in colore verde chiarissimo.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, raffigurante la Madonna con Gesù e Santa Anna (da un cartone di Leonardo) sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 18% di scadenza 1° gennaio 1984; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio, a destra, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in un analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra. In basso, a destra, vi è uno spazio circolare, con fondino a tinta più leggera per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali 18% - di scadenza 1° gennaio 1984 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 e - decreto ministeriale 22 dicembre 1981 - ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonchè della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Al centro di ogni cedola è riportata, in colore verde chiarissimo, la leggenda 18%.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 18%-1° gennaio 1984 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguito in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 100.000: in bruno;
per i titoli da L. 500.000: in grigio lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000: in viola-malva;
per i titoli da L. 5.000.000: in bruno-seppia;
per i titoli da L. 10.000.000: in verde pisello;
per i titoli da L. 50.000.000: in celeste.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo-avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia, la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

La leggenda 18%, al centro del corpo del titolo e di ogni cedola, è impressa litograficamente.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1982
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 176

(3583)

DECRETO 19 luglio 1982.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 29 luglio 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000) le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 394

(3606)

DECRETO 19 luglio 1982.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 29 luglio 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 17.500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finaziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 395

(3607)

DECRETO 19 luglio 1982.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 29 luglio 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle Imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non

oltre le ore 12 del giorno 23 luglio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982;

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 396

(3608)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 luglio 1982.

Aumento dell'importo delle quote di pensione corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che nel periodo dicembre 1978-dicembre 1979 l'indice del costo della vita è aumentato del 19,8 per cento;

Ritenuto pertanto che l'importo delle quote delle pensioni forensi va proporzionalmente aumentato ai sensi dell'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319;

Rilevato che la situazione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla luce di quanto èmerge dalle risultanze dei bilanci, nonché dagli studi statistico-attuariali all'uopo disposti, non rende necessario, per la copertura dell'onere conseguente all'incremento di cui sopra, un aumento dei contributi previdenziali;

Udito il parere espresso il 29 settembre 1981 dal Consiglio di Stato;

Viste le deliberazioni adottate il 22 marzo 1982 e il 5 giugno 1982 dal consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto l'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 1982, ad aumentare del 19,8% l'importo delle pensioni da essa corrisposte.

Roma, addì 13 luglio 1982

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(3605)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 giugno 1982.

Aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973), concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i decreti ministeriali in data 3 agosto 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974), in data 27 marzo 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975), in data 13 settembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975), in data 18 giugno 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180, del 3 luglio 1979), in data 2 dicembre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980, in data 25 giugno 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981), recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto 21 marzo 1973 sopracitato;

Vista la direttiva della commissione CEE in data 29 aprile 1981, n. 81/432 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea n. L. 167 del 24 giugno 1981) che stabilisce il metodo comunitario di analisi per il controllo ufficiale della quantità di cloruro di vinile ceduta ai prodotti alimentari dai materiali e dagli oggetti;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973, necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria suddetta;

Ritenuto di provvedere, nell'occasione, ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 già citato;

Vista la relazione della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 19 marzo 1982;

Sentita la commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi degli alimenti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 11 e 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 11 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è incluso il seguente comma: « Chi effettua l'accoppiamento di pellicole di materia plastica con altre pellicole di materia plastica o con altri materiali per la preparazione di materiali di imballaggio disciplinati dal presente decreto è tenuto ad accertarsi che la pellicola a diretto contatto con gli alimenti risponda alle con-

dizioni e caratteristiche per essa previste dal presente decreto e ad impiegare, ove necessario, gli adesivi indicati nella parte *D* della sezione 3 dell'allegato II ».

Art. 2.

L'allegato II al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

Sezione 1 — MATERIE PLASTICHE

Parte *A* - *Resine.*

E' inclusa, per tutti gli oggetti finiti per la cui preparazione è utilizzata la formaldeide, la seguente limitazione: « debbono rispondere al saggio limite di cui all'allegato IV, sez. 2, punto 1: non devono cioè cedere formaldeide in quantità superiore a 1 mg/dm² ovvero 6 ppm rispetto alla capacità reale o calcolata dell'oggetto stesso ».

Parte *B* - *Additivi per materie plastiche.*

E' depennata la voce « Amianto ».

Alla voce « Dimetilpolisilossani » la dizione « viscosità 300 cts a 25°C » è sostituita dalla seguente « viscosità non inferiore a 300cts a 25°C ».

E' inclusa la voce: « Estere dimetilico dell'acido succinico policondensato con 2-(4-idrossi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidil)-etanolo » con le seguenti condizioni e limitazioni d'impiego: » per polietilene e per polipropilene, in quantità massima, rispettivamente, dello 0,3 e dello 0,5 per cento ».

La voce « N,N'-*bis* (2-idrossietil)alchil (C_{14}-C_{18})-ammina », è sostituita dalla seguente: « N,N-*bis* (2-idrossietil)alchil (C_{12}-C_{18})-ammina ».

Restano invariate le condizioni e limitazioni d'impiego preesistenti.

Sezione 2 — GOMMA

Sezione 3 — CELLULOSA RIGENERATA

E' inclusa, per tutti gli oggetti finiti per la cui preparazione è utilizzata formaldeide, la seguente limitazione: « debbono rispondere al saggio limite di cui all'allegato IV - Sez. 2, punto 1: non devono cioè cedere formaldeide in quantità superiore a 1mg/dm² ovvero 6 ppm rispetto alla capacità reale o calcolata dell'oggetto stesso ».

Sezione 4 — CARTE E CARTONI

Parte *B* - *Coadiuvanti tecnologici di lavorazione.*

Sono incluse le seguenti voci:

1,2 - propilenglicole;

Di-propilenglicole (purchè esente da mono e dietilenglicole);

Gomma xanthano;

Sodio lignosulfonato.

Sezione 6 — ACCIAI INOSSIDABILI

E' incluso il seguente tipo di acciaio: « X6 Cr Ni Mo Ti 1712 » corrispondente alla sigla « AISI 316 Ti ».

Art. 3.

L'allegato IV del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

Alla sezione 1, parte B, punto 3 « Casi particolari » è aggiunto il seguente comma: « Incarti per alimenti solidi, in piccola porzione, appartenenti ai tipi I e III, con pH superiore a 5, quali torrone, fondente e simili, dadi per brodo: in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 del D.M. 13 settembre 1975, nel caso di imballaggi complessi ottenuti dall'accoppiamento di un coestruso materia plastica-carta con alluminio, le prove di cessione si effettuano sul coestruso come tale, destinato al contatto con l'alimento ».

I metodi di analisi riportati alla sezione 2, punti 6 e 6-*bis*, di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 1980, sono sostituiti da quelli riportati negli allegati I e II, rispettivamente.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO 1

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL CLORURO DI VINILE MONOMERO NEI MATERIALI E NEGLI OGGETTI A BASE DI PVC E SUOI COPOLIMERI.

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il metodo descritto permette di determinare il cloruro di vinile monomero nei materiali e negli oggetti.

2. PRINCIPIO DEL METODO.

Il cloruro di vinile nei materiali e negli oggetti viene determinato mediante gascromatografia, secondo la tecnica detta « a spazio di testa » (head-space), previa dissoluzione o sospensione del campione in N,N-dimetilacetamide.

3. REATTIVI.

3.1. *Cloruro di vinile* (CV), di purezza superiore al 99,5% v/v.

3.2. *N,N-dimetilacetamide* (DMA), esente da impurezze che abbiano gli stessi tempi di ritenzione del CV o dello standard interno (3.3), nelle condizioni di prova.

3.3. *Soluzione di standard interno*, contenente circa 0,1 mg di etere dietilico oppure 0,1 mg di 2-cis-butene in 1.000 ml di DMA.

Gli standard interni devono essere esenti da impurezze che abbiano gli stessi tempi di ritenzione del CV, nelle condizioni di prova.

4. APPARECCHIATURA.

4.1. *Bilancia analitica*, sensibilità 0,1 mg.

4.2. *Gascromatografo* fornito di:

4.2.1. Dispositivo di campionamento automatico a spazio di testa o di dispositivo per l'iniezione manuale del campione.

4.2.2. Rivelatore a ionizzazione di fiamma o altri rivelatori indicati al punto 7.

4.2.3. Colonna gascromatografica in grado di separare il picco dell'aria, il picco del CV ed il picco dello standard interno impiegato. Tra le possibili colonne cromatografiche si cita, a titolo di esempio, la seguente: in acciaio INOX, 3 metri, 1/8", al 25 per cento di diisodecilftalato su Chromosorb WAW 60-80 mesh.

N.B. — Il segnale ottenuto con una soluzione contenente 0,02 mg/l oppure 0,02 mg/kg di CV deve essere pari almeno al quintuplo del rumore di fondo.

4.3. *Contenitori per il campione* (fiale o matracci), provvisti di diaframma di silicone o di gomma butilica.

N.B. — Durante l'applicazione delle tecniche manuali di campionamento, il prelievo dei campioni nello spazio di testa per mezzo di una siringa può provocare la formazione di un vuoto parziale all'interno della fiala o del matraccio. Di conseguenza, per le tecniche manuali nelle quali le fiale o i matracci non sono pressurizzati prima del prelievo dei campioni, si raccomanda l'uso di contenitori di grandi dimensioni (ad es. 250 ml).

4.4. *Microsiringhe.*

4.5. *Siringhe a tenuta di gas*, per campionamento manuale a spazio di testa.

4.6. *Termostato regolabile* a 60°C ± 1°.

5. MODO DI OPERARE.

Attenzione: Il CV è una sostanza pericolosa ed è gassosa a temperatura ambiente; la preparazione di soluzioni deve pertanto essere effettuata sotto una cappa ben ventilata.

N.B. — Se il campionamento è effettuato secondo le tecniche manuali, si può usare uno standard interno come descritto al punto 3.3.

Nel caso in cui si scelga di utilizzare lo standard interno, la soluzione standard concentrata deve essere preparata utilizzando come solvente la soluzione 3.3. In tale caso la stessa soluzione 3.3. deve essere usata per tutto il procedimento.

5.1. Preparazione della soluzione standard concentrata di CV (circa 2.000 mg/kg).

Pesare con l'approssimazione di 0,1 mg (4.1), in un adatto contenitore di vetro, una certa quantità di DMA (3.2.) (ad es. 50 ml). Aggiungere alla DMA una certa quantità di CV (3.1) in forma liquida o gassosa, impiegando uno dei due metodi seguenti:

immettandola lentamente sopra la DMA e impiegando in questo caso un contenitore provvisto di diaframma di silicone o di gomma butilica;

facendolo gorgogliare nella DMA, impiegando un dispositivo che eviti la perdita di DMA.

Pesare nuovamente con l'approssimazione di 0,1 mg.

Attendere due ore affinché sia raggiunto l'equilibrio e conservare la soluzione standard in frigorifero.

5.2. *Preparazione della soluzione standard diluita di CV* (circa 50 mg/l o mg/kg).

Prelevare un quantitativo pesato di soluzione standard concentrata di CV (5.1) e diluire, ad un volume noto o ad un determinato peso, con DMA o con la soluzione di standard interno (3.3).

La concentrazione della soluzione standard diluita così ottenuta è espressa in mg/l o in mg/kg.

5.3. *Preparazione della curva di taratura.*

Preparare due serie di almeno 7 fiale (4.3) contenenti ciascuna la stessa quantità di DMA o di soluzione di standard interno da impiegare secondo il punto 5.5. Aggiungere ad ogni fiala opportuni volumi di soluzione standard diluita di CV (5.2) (0 ÷ 40 nl/10 ml di soluzione finale) in modo tale che le concentrazioni finali di CV siano approssimativamente uguali a 0; 0,050; 0,075; 0,100; 0,125; 0,150 e 0,200 mg/l o mg/kg; sigillare le fiale e procedere come descritto al punto 5.6. Costruire un grafico con in ordinate le aree (o le altezze) dei picchi di CV o il rapporto fra queste aree (o altezze) e quelle dei picchi dello standard interno, e in ascisse le concentrazioni di CV della soluzione in doppio.

N.B. — La curva deve comprendere almeno sette coppie di punti.

La ripetibilità dei risultati, come definita al punto 8, calcolata con l'equazione.

$$R = 2,83 \times \sqrt{\frac{\Sigma (W y_i)^2}{2p \cdot a_1}}$$

dove

Wyi = differenza fra ogni coppia di punti espressa in mg CV/l

p = numero di punti della curva;

a_1 = coefficiente angolare della curva, così come qui di seguito definito;

deve essere minore di 0,02 mg di CV/l o kg di DMA.

La curva deve essere calcolata, utilizzando i 14 risultati delle due serie di fiale, con il metodo dei minimi quadrati; la linea di regressione cioè deve essere calcolata mediante la seguente equazione

$$y = a_1 x + a_0$$

dove

$$a_0 = \frac{(\Sigma y)(\Sigma x^2) - (\Sigma x)(\Sigma xy)}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

e

$$a_1 = \frac{n \Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

in cui

y = area (o altezza) dei picchi di ogni singola determinazione;

x = la corrispondente concentrazione sulla linea di regressione;

n = numero di determinazioni effettuate ($n \geq 14$);

la curva deve essere lineare, cioè la deviazione standard (*s*) della differenza fra le risposte ottenute (y) ed il corrispondente valore delle risposte calcolate dalla linea di regressione (z_i), divise per il valore medio ($\bar{y}$) di tutte le risposte ottenute, non deve essere superiore a 0,07. La formula da adottare è:

$$\frac{s}{\bar{y}} \leq 0,07$$

dove

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i - z_i)^2}{n - 1}}$$

e

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} y_i$$

in cui

y_i = ogni singola risposta ottenuta;

z_i = il corrispondente valore della risposta (y_i);

$n \geq 14$.

5.4. *Controllo della preparazione delle soluzioni standard.*

Ripetere il procedimento di cui ai punti 5.1 e 5.2 per ottenere una seconda soluzione standard diluita con concentrazione uguale a circa 0,1 mg/l o mg/kg di CV in DMA o in soluzione di standard interno. La media di due determinazioni gascromatografiche di questa soluzione non deve differire di oltre il 5% dal corrispondente punto della curva di taratura. Per differenze superiori al 5% ripreparare tutte le soluzioni (5.1) e (5.2) e procedere alla costruzione di una nuova curva di taratura (5.3).

5.5. *Preparazione del campione.*

N.B. — Le fiale dovranno restare aperte solo il tempo indispensabile all'introduzione del campione e dei reattivi.

Preparare due fiale. Pesare in ciascuna fiala, con l'approssimazione di 0,1 mg, quantitativi equivalenti di almeno 200 mg del materiale o dell'oggetto in esame, previamente ridotto in piccoli pezzi. Aggiungere in ogni fiala, per ogni grammo di campione, 10 ml o 10 g di DMA o di soluzione di standard interno. Sigillare le fiale, agitarle (evitando il contatto tra il liquido e il diaframma), in modo da sciogliere il campione o da ottenere una sospensione il più omogenea possibile e, procedere come descritto al punto 5.6.

5.6. *Determinazione gascromatografica.*

Tenere le fiale, preparate secondo i punti (5.3) (5.4) e (5.5), per due ore in termostato regolato a 60°C ± 1° (4.6), finché sia raggiunto l'equilibrio. Agitare di nuovo se necessario.

Prelevare un campione dallo spazio di testa della fiala. In caso di impiego di tecnica manuale di campionamento, curare la riproducibilità del campione ed in particolare, che la siringa (4.5) sia preriscaldata alla stessa temperatura. Tra le possibili condizioni operative si citano, a titolo di esempio, le seguenti:

temperatura iniettore: 100°C;
temperatura colonna: 50°C;
temperatura rivelatore: 100°C.

Non appena si ha sul cromatogramma comparsa di picchi della DMA, occorrerà rimuoverne, con adeguato metodo, l'eccesso in colonna.

6. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

6.1. *La concentrazione di CV* nel materiale od oggetto in esame, espressa in mg/kg, si ricava con la seguente formula:

$$CV\ (mg/kg) = \frac{C \cdot V}{P} \cdot 1000$$

dove:

C = concentrazione di CV nella fiala contenente il campione, ricavata dalla curva di taratura ed espressa in mg/l o mg/kg;

V = volume o massa di DMA o di soluzione di standard interno nella fiala contenente il campione, espresso in l o in kg;

P = peso del campione espresso in grammi.

6.2. La concentrazione di CV nel materiale od oggetto da esaminare, espressa in mg/kg, deve essere la media delle due concentrazioni di CV (mg/kg) determinate al punto 6.1, purché siano rispettati i criteri di ripetibilità di cui al punto 8.

7. CONFERMA DELLA CONCENTRAZIONE DI CV.

Qualora la concentrazione di CV nel campione in esame, calcolata come descritto al punto 6.2, superi il limite legale, occorre confermare il risultato secondo uno dei tre modi seguenti:

impiegando almeno un'altra colonna gascromatografica, contenente una fase stazionaria a polarità differente (ad es.: in vetro, Ø interno 3 mm, 3 metri, al 5 % di OV 17 su Chromosorb WHP 80-100 mesh);

impiegando altri rivelatori (ad es.: rivelatore di conduttività microelettrolitica) (*);

impiegando la spettrometria di massa; in questo caso, la presenza di ioni molecolari con masse progenitrici (m/e) pari a 62 e 64 in una proporzione di 3 : 1 può essere considerata come una conferma della presenza di CV. In caso di dubbio si deve controllare lo spettro di massa totale.

8. RIPETIBILITÀ.

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate l'una di seguito all'altra sullo stesso campione, in uno stesso laboratorio e dallo stesso analista, non deve essere superiore a 0,2 mg/kg di campione.

(*) Vedi Journal of Chromatographic Science, vol. 12, marzo 1974, pag. 152.

ALLEGATO II

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL CLORURO DI VINILE MONOMERO NEGLI ALIMENTI CONFEZIONATI IN CONTENITORI A BASE DI PVC E SUOI COPOLIMERI.

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il metodo descritto permette di determinare il cloruro di vinile monomero negli alimenti confezionati in contenitori di PVC.

2. PRINCIPIO DEL METODO.

Il cloruro di vinile negli alimenti viene determinato mediante gascromatografia, secondo la tecnica detta « a spazio di testa » (head-space), utilizzando il metodo delle aggiunte.

3. REATTIVI.

3.1. *Cloruro di vinile* (CV), di purezza superiore al 99,5 % v/v.

3.2. *N,N-dimetilacetamide* (DMA), esente da impurezze che abbiano gli stessi tempi di ritenzione del CV o dello standard interno (3.3), nelle condizioni di prova.

3.3. *Soluzione di standard interno*, contenente circa 8 mg di etere dietilico oppure 8 mg di 2-cis-butene in 1000 ml di DMA.

Gli standard interni devono essere esenti da impurezze che abbiano gli stessi tempi di ritenzione del CV, nelle condizioni di prova.

4. APPARECCHIATURA.

4.1. *Bilancia analitica*, sensibilità 0,1 mg.

4.2. *Gascromatografo* fornito di:

4.2.1. Dispositivo di campionamento automatico a spazio di testa o di dispositivo per l'iniezione manuale del campione.

4.2.2. Rivelatore a ionizzazione di fiamma o altri rivelatori indicati al punto 7.

4.2.3. Colonna gascromatografica in grado di separare il picco dell'aria, il picco del CV ed il picco dello standard interno impiegato. Tra le possibili colonne cromatografiche si cita, a titolo di esempio, la seguente: in acciaio INOX, 3 metri, 1/8", al 25 % di diisodecilftalato su Chromosorb WAW 60-80 mesh.

N.B. — Il segnale ottenuto con una soluzione contenente 0,005 mg/l oppure 0,005 mg/kg di CV deve essere pari almeno al quintuplo del rumore di fondo.

4.3. *Contenitori per il campione* (fiale o matracci), provvisti di diaframma di silicone o di gomma butilica.

N.B. — Durante l'applicazione delle tecniche manuali di campionamento, il prelievo dei campioni nello spazio di testa per mezzo di una siringa può provocare la formazione di un vuoto parziale all'interno della fiala o del matraccio. Di conseguenza, per le tecniche manuali nelle quali le fiale o i matracci non sono pressurizzati prima del prelievo dei campioni, si raccomanda l'uso di contenitori di grandi dimensioni (ad es. 250 ml).

4.4. *Microsiringhe.*

4.5. *Siringhe a tenuta di gas*, per campionamento manuale a spazio di testa.

4.6. *Termostato regolabile* a 60°C ± 1°.

5. MODO DI OPERARE.

Attenzione: Il CV è una sostanza pericolosa ed è gassosa a temperatura ambiente; la preparazione di soluzioni deve pertanto essere effettuata sotto una cappa ben ventilata.

N.B. — Se il campionamento è effettuato secondo le tecniche manuali, si dovrebbe usare uno standard interno come descritto al punto 3.3.

Nel caso in cui si scelga di utilizzare lo standard interno, la soluzione standard concentrata deve essere preparata utilizzando come solvente la soluzione 3.3. In tale caso la stessa soluzione 3.3. deve essere usata per tutto il procedimento.

5.1. Preparazione della soluzione standard concentrata di CV (circa 2.000 mg/kg).

Pesare con l'approssimazione di 0,1 mg (4.1), in un adatto contenitore di vetro, una certa quantità di DMA (3.2) (ad es. 50 ml). Aggiungere alla DMA una certa quantità di CV (3.1) in forma liquida o gassosa, impiegando uno dei due metodi seguenti:

iniettandolo lentamente sopra la DMA e impiegando in questo caso un contenitore provvisto di diaframma di gomma butilica o di silicone;

facendolo gorgogliare nella DMA, impiegando un dispositivo che eviti la perdita di DMA.

Pesare nuovamente con l'approssimazione di 0,1 mg.

Attendere due ore affinché sia raggiunto l'equilibrio e conservare la soluzione standard in frigorifero.

5.2. *Preparazione della soluzione standard diluita di CV.*

5.2.1. Senza standard interno.

Prelevare un quantitativo pesato di soluzione standard concentrata di CV (5.1) e diluire, ad un volume noto o ad un determinato peso, con DMA in modo da ottenere una soluzione avente una concentrazione di circa 12 mg/l o mg/kg.

5.2.2. Con standard interno.

Prelevare un quantitativo pesato di soluzione standard concentrata di CV (5.1) e diluire, ad un volume noto o ad un determinato peso, con soluzione di standard interno (3.3) in modo da ottenere una soluzione avente una concentrazione di circa 25 mg/l o mg/kg.

Prelevare da questa ultima soluzione opportuni volumi (0 ÷ 6 ml), trasferirli in due serie di almeno 7 matracci tarati da 25 ml e portare a volume con la soluzione di standard interno.

5.3. *Preparazione della curva di taratura.*

5.3.1. Senza standard interno.

Preparare due serie di almeno 7 fiale (4.3) contenenti ciascuna la stessa quantità di DMA. Aggiungere ad ogni fiala opportuni volumi di soluzione standard diluita (5.2.1) (0 ÷ 20

µl/5 ml di soluzione finale) in modo tale che le concentrazioni finali di CV siano approssimativamente uguali a 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040 e 0,050 mg/l o mg/kg; sigillare le fiale e procedere come descritto al punto 5.6.

5.3.2. Con standard interno.

Preparare due serie di almeno 7 fiale (4.3) contenenti ciascuna la stessa quantità di DMA. Aggiungere ad ogni fiala volumi uguali (20 µl/5 ml) di ognuna delle soluzioni di cui al punto 5.2.2. in modo tale che le concentrazioni finali di CV siano approssimativamente uguali a 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040 e 0,050 mg/l o mg/kg; sigillare le fiale e procedere come descritto al punto 5.6.

Costruire un grafico con in ordinate le aree (o altezze) dei picchi di CV o il rapporto fra queste aree (o altezze) e quelle dei picchi dello standard interno, e in ascisse le concentrazioni di CV della soluzione in doppio.

N.B. — La curva deve comprendere almeno sette coppie di punti:

La ripetibilità dei risultati, come definita al punto 8, calcolata con l'equazione

$$R = 2,83 \times \sqrt{\frac{\Sigma\,(W\,y_i)^2}{2\,p \cdot a_1}}$$

dove Wyi = differenza fra ogni coppia di punti espressa in mgCV/l

p = numero di punti della curva;

a_1 = coefficiente angolare della curva, così come qui di seguito definito;

deve essere minore di 0,002 mg di CV/l o kg di DMA.

La curva deve essere calcolata, utilizzando i 14 risultati delle due serie di fiale, con il metodo dei minimi quadrati; la linea di regressione cioè deve essere calcolata mediante la seguente equazione

$$y = a_1\,x + a_0$$

dove

$$a_0 = \frac{(\Sigma\,y)\,(\Sigma\,x^2) - (\Sigma\,x)\,(\Sigma\,x\,y)}{n\,\Sigma\,x^2 - (\Sigma\,x)^2}$$

e

$$a_1 = \frac{n\,\Sigma\,x\,y - (\Sigma\,x)\,(\Sigma\,y)}{n\,\Sigma\,x^2 - (\Sigma\,x)^2}$$

in cui

y = area (o altezza) dei picchi di ogni singola determinazione;

x = la corrispondente concentrazione sulla linea di regressione;

n = numero di determinazioni effettuate ($n \geq 14$).

La curva deve essere lineare, cioè la deviazione standard (s) della differenza fra le risposte ottenute (y_i) ed il corrispondente valore delle risposte calcolate dalla linea di regressione (z_i), divise per il valore medio ($\bar{y}$) di tutte le risposte ottenute, non deve essere superiore a 0,07. La formula da adottare è:

$$\frac{s}{\bar{y}} \leq 0,07$$

dove

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (y_i - z_i)^2}{n - 1}}$$

e

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} y_i$$

in cui

y_i = ogni singola risposta ottenuta;

z_i = il corrispondente valore della risposta (y_i) sulla linea di regressione calcolata;

$n \geq 14$.

5.4. Controllo della preparazione delle soluzioni standard.

Ripetere il procedimento di cui ai punti 5.1 e 5.2 per ottenere una seconda soluzione standard diluita con concentrazione uguale a circa 0,020 mg/l o mg/kg di CV in DMA o in soluzione di standard interno. La media di due determinazioni gascromatiche di questa soluzione non deve differire di oltre il 5% dal corrispondente punto della curva di taratura; in questo caso la soluzione standard diluita di cui al punto 5.2 è utilizzabile per il metodo delle aggiunte. Per differenze superiori al 5% ripreparare tutte le soluzioni (5.1) e (5.2) e procedere alla costruzione di una nuova curva di taratura (5.3).

5.5. Preparazione del campione con il metodo delle aggiunte.

N.B. — La curva deve comprendere almeno 7 coppie di punti.

La curva deve essere calcolata, utilizzando i 14 risultati delle due serie di fiale, con il metodo dei minimi quadrati; la linea di regressione cioè deve essere calcolata secondo l'equazione già riportata al punto 5.3.

La omogeneizzazione e/o la suddivisione del campione dovranno essere effettuate tenendo conto della volatilità del CV (p. eb. — 14° C).

Le fiale dovranno restare aperte solo il tempo indispensabile all'introduzione del campione o dei reattivi.

5.5.1. Prodotti alimentari liquidi.

Preparare almeno due serie di 7 fiale. Aggiungere a ciascuna fiala almeno 5 g del campione ottenuto dal prodotto da esaminare. Fare in modo da aggiungere a ciascuna fiala un quantitativo equivalente di campione. Aggiungere a ciascuna fiala volumi scalari di soluzione standard diluita di CV in DMA (5.2.1.) o volumi uguali delle soluzioni diluite di CV in soluzione di standard interno (5.2.2.), in modo da ottenere concentrazioni aggiunte di CV nelle fiale pari a 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040; 0,050 mg/kg di prodotto. Usare soluzioni standard diluite di CV (5.2) tali che il rapporto tra il volume (µl) di questa soluzione di CV e il quantitativo (g) di prodotto alimentare contenuto nella fiala sia il minore possibile e non superiore a 5. Sigillare le fiale, agitarle (evitando il contatto tra il liquido e il diaframma) in modo da ottenere una sospensione il più omogenea possibile e procedere come descritto al punto 5.6.

5.5.2. Altri prodotti alimentari.

Preparare almeno due serie di 7 fiale. Aggiungere a ciascuna fiala almeno 5 g del campione ottenuto dal prodotto da esaminare. Fare in modo da aggiungere a ciascuna fiala un quantitativo equivalente di campione. Aggiungere a ciascuna fiala 5 ml di un solvente adeguato (preferibilmente acqua distillata) per ogni 5 g di campione e volumi scalari di soluzione standard diluita di CV in DMA (5.2.1) o volumi uguali delle soluzioni diluite di CV in soluzione di standard interno (5.2.2) in modo da ottenere concentrazioni di CV aggiunto nelle fiale pari a 0; 0,005; 0,010; 0,020; 0,030; 0,040 e 0,050 mg/kg di prodotto alimentare. Usare soluzioni standard diluite di CV (5.2) tali che il rapporto tra il volume (µl) di questa soluzione e il quantitativo (g) di prodotto alimentare contenuto nella fiala sia il minore possibile e non superiore a 5. Sigillare le fiale, agitarle (evitando il contatto tra il liquido e il diaframma) in modo da ottenere una sospensione il più omogenea possibile e procedere come descritto al punto 5.6.

5.6. *Determinazione gascromatografica.*

Tenere le fiale in termostato regolato a 60°C ± 1° (4.6), finché sia raggiunto l'equilibrio. Agitare di nuovo se necessario. Prelevare un campione dallo spazio di testa della fiala. In caso di impiego di tecnica manuale di campionamento curare la riproducibilità del campione ed in particolare, che la siringa (4.5) sia preriscaldata alla stessa temperatura. Tra le possibili condizioni operative si citano, a titolo di esempio, le seguenti:

temperatura iniettore: 100°C;

temperatura colonna: 50°C;

temperatura rivelatore: 100°C.

Non appena si ha sul cromatogramma comparsa di picchi della DMA, occorrerà rimuoverne, con adeguato metodo, l'eccesso in colonna.

6. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Misurare l'area (o l'altezza) dei picchi relativi al CV e, eventualmente, allo standard interno. Costruire un grafico nel quale l'ordinata mostri le aree (o le altezze) dei picchi di CV, ovvero il rapporto tra le aree (o le altezze) dei picchi di CV e le aree (o le altezze) dei picchi dello standard interno, e in cui l'ascissa mostri i quantitativi di CV aggiunti (mg) in rapporto ai quantitativi dei campioni di prodotto alimentare pesato in ciascuna fiala (kg). L'intercetta con l'asse delle ascisse mostra la concentrazione ignota di CV nel campione di prodotto alimentare da esaminare.

7. CONFERMA DELLA CONCENTRAZIONE DI CV.

Qualora la concentrazione di CV nel campione in esame, calcolata come descritto al punto 6, superi il limite legale, occorre confermare il risultato secondo uno dei tre modi seguenti:

impiegando almeno un'altra colonna gascromatografica, contenente una fase stazionaria a polarità differente (ad es. in vetro ∅ interno 3 mm, 3 metri, al 5% di OV 17 su Chromosorb WHP 80-100 mesh);

impiegando altri rivelatori (ad es. rivelatore di conduttività microelettrolitica) (*);

impiegando la spettrometria di massa; in questo caso, la presenza di ioni molecolari con masse progenitrici (m/e) pari a 62 e 64 in una proporzione di 3:1 può essere considerata come una conferma della presenza di CV. In caso di dubbio si deve controllare lo spettro di massa totale.

8. RIPETIBILITÀ.

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate l'una di seguito all'altra sullo stesso campione, in uno stesso laboratorio e dallo stesso analista, non deve essere superiore a 0,003 mg/kg di prodotto alimentare.

9. DETERMINAZIONE DEL CV MEDIANTE LIQUIDI SIMULANTI.

Qualora per motivi tecnici la determinazione del CV risulti impossibile in taluni prodotti alimentari, essa va effettuata sul liquido proveniente dalle prove di cessione, realizzate mettendo in contatto per dieci giorni il contenitore o il provino con il liquido simulante scelto in conformità con quanto previsto negli allegati III e IV al decreto ministeriale 21 marzo 1973. Le prove di cessione devono essere condotte alla temperatura di 5°C per contenitori destinati ad alimenti da conservare a basse temperature ed a 40°C in tutti gli altri casi. La realizzazione del contatto va effettuata assicurando la tenuta ermetica del contenitore medesimo o del recipiente contenente il provino. Nel caso di uso di provini, la superficie esposta al liquido simulante deve essere sufficientemente rappresentativa e il rapporto superficie/volume deve essere il più possibile vicino a quello reale e in ogni caso compreso fra 2 e 0,5. Nel caso di contatto a 40°C, al termine della prova, il contenitore o il recipiente deve essere raffreddato sotto acqua corrente a temperatura ambiente. In ogni caso esso va agitato per rotazione prima di aprirlo, per il prelevamento delle aliquote da sottoporre all'analisi secondo il punto 5.5.1.

(*) Vedi Journal of Chromatographic Science, vol. 12, marzo 1974, pag. 152.

(2986)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 maggio 1982.

Norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, concernente le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel mare.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, che disciplina, tra l'altro, allo art. 61, gli scarichi accidentali di sostanze inquinanti in mare in conseguenza dell'attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, ed attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato, norme volte a prescrivere le necessarie dotazioni di attrezzature e scorte su ciascuna piattaforma, sulle navi appoggio e in terraferma;

Dovendosi provvedere alla emanazione di dette norme per assicurare l'immediato ed efficace intervento qualora malgrado le cautele adottate, nel corso delle operazioni di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale italiano e nella piattaforma continentale italiana, si verifichino versamenti accidentali ed imprevedibili di sostanze oleose in mare;

Decreta:

Art. 1.

I titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, che effettuino la perforazione dei pozzi oppure la coltivazione di giacimenti di olii minerali nell'ambito del mare territoriale o della piattaforma continentale italiani, hanno l'obbligo di costituire un deposito in luogo idoneo sulla terraferma, facilmente collegabile con le zone di attività, in cui siano disponibili:

a) numero 2 sistemi meccanici di recupero e separazione;

b) 500 metri di panne d'alto mare;

c) numero 200 fusti della capacità di 200 litri ciascuno di prodotti chimici disinquinanti dichiarati utilizzabili dall'Istituto superiore di sanità dopo i necessari accertamenti sulla loro tossicità ed efficacia, unitamente alla relativa apparecchiatura per il loro spandimento in mare;

d) numero 1 serbatoio di raccolta di capacità almeno corrispondente a quella del sistema di recupero.

Art. 2.

Le navi appoggio alle unità di perforazione o a quelle di produzione di olii minerali devono essere dotate di almeno 20 fusti di prodotti chimici aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 1 con la relativa apparecchiatura di dispersione.

Nella fase delle prove di produzione del pozzo non ancora allacciato alla rete di raccolta o durante altri interventi in pozzo, le navi appoggio dovranno altresì essere dotate di almeno 250 metri di panne di alto mare e di un sistema meccanico di recupero e separazione di cui al precedente art. 1 nonché di casse di raccolta.

Art. 3.

Le piattaforme di perforazione e quelle di produzione di olii minerali devono essere dotate di almeno 20 fusti di prodotti disinquinanti aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 1, con relativa apparecchiatura di dispersione.

Le piattaforme in produzione di olii minerali non ancora allacciate alla rete di raccolta devono essere dotate di almeno 250 metri di panne di alto mare; tale obbligo non sussiste qualora esse siano assistite da navi appoggio provviste di tali attrezzature.

I titolari della concessione di coltivazione di olii minerali hanno l'obbligo di assicurare comunque il rapido intervento del personale e dei mezzi da terra non appena un incidente sia segnalato dalle apparecchiature automatiche poste sulla piattaforma.

Art. 4.

I titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi che operino con unità di perforazione o con unità di produzione di olii minerali concentrate in aree marine viciniori possono essere autorizzati dal competente Compartimento marittimo di intesa con la sezione idrocarburi dell'Ufficio nazionale minerario per gli Idrocarburi, a gestire consortilmente il deposito di cui al precedente art. 1.

Nel rilasciare l'autorizzazione di cui al precedente comma i predetti uffici indicheranno le misure specifiche da adottare e potranno comunque modificare la consistenza delle dotazioni del deposito qualora esse siano ritenute non sufficienti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1982

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(3526)

DECRETO 22 giugno 1982.

Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede, tra l'altro, l'emanazione di apposito regolamento contenente le norme di sicurezza per le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata);

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata).

Art. 2.

Il predetto regolamento entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1982

Il Ministro: MANNINO

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LE NAVI ABILITATE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA COSTIERA

Art. 1.
Sfera di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca costiera locale.

Le denominazioni e le definizioni usate nel presente regolamento sono quelle risultanti dalla tabella *A* allegata al « regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, nonché quelle del regolamento per l'esecuzione alla legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive integrazioni e modificazioni.

Alle navi a vela non provviste di motore, con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati, alle navi a remi di lunghezza non superiore a 10 metri ed alle navi munite di motore, di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 2, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 20.

Le unità di cui al precedente comma sono abilitate ad esercitare la pesca entro 3 miglia dalla costa; tale limitazione deve essere annotata sul permesso o licenza di pesca.

Art. 2.
Navi con caratteristiche nuove

Il Ministero può esentare ogni nave, che presenti caratteristiche nuove, da qualsiasi disposizione del presente regolamento che possa ostacolare le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse.

Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma, deve soddisfare alle prescrizioni che il Ministero, avuto riguardo ai limiti di abilitazione, stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale.

Art. 3.
Riparazioni, modifiche, trasformazioni

Sulle navi sottoposte a riparazioni, modifiche o trasformazioni, le nuove sistemazioni devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni.

Art. 4.
Esenzioni

Il Ministero, se ritiene che le condizioni dell'attività di pesca e quelle specifiche delle zone in cui essa si esplica, siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento, può esonerare dalle prescrizioni stesse singole navi o categorie di navi.

Art. 5.
Imbarco di ricercatori

Sulle navi può essere autorizzato l'imbarco del personale indicato dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, a condizione che:

a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcabili quale risulta dai documenti della nave, o, quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico tenuto conto delle condizioni di stabilità della nave stessa;

b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;

c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio;

d) i lavori e le ricerche da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa ovvero non rendano difficile l'effettuazione dei servizi di bordo.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma, l'armatore delle unità da pesca interessate deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo; tale autorizza-

zione è rilasciata dal capo del compartimento marittimo, allorché trattasi di imbarcare un numero di ricercatori non superiore alle 12 unità o dal Ministro della marina mercantile allorché tale numero debba essere superato.

Art. 6.

Navigazione oltre i limiti cui la nave è abilitata

In casi eccezionali, il Ministro, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di un singolo viaggio internazionale di trasferimento oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza adeguato al particolare viaggio da effettuare.

Alle stesse condizioni, il capo del compartimento marittimo, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di viaggi nazionali di trasferimento oltre i limiti di abilitazione.

Art. 7.

Tipo approvato

Su tutte le navi gli apparecchi, i dispositivi e i materiali, richiesti dalle presenti norme e contenute nell'elenco ad esse allegato, devono essere di « tipo approvato » dal Ministero.

Art. 8.

Visite

Le navi oggetto delle presenti norme, ai fini delle annotazioni di sicurezza, sono soggette:

a) ad una visita iniziale;

b) ad una visita periodica alla scadenza della validità delle annotazioni di sicurezza;

c) a visite occasionali, quando ciò sia ritenuto opportuno dalle autorità marittime, e, comunque, in caso di lavori di notevole importanza ovvero in caso di gravi avarie subìte dalla nave.

Le visite sono intese ad accertare l'efficienza dello scafo, delle macchine e dell'impianto elettrico, nonché in generale la rispondenza della nave alle disposizioni portate dal presente regolamento.

Art. 9.

Organi di esecuzione della visita

Alle visite di cui all'articolo precedente provvede una commissione formata dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale da lui designato di grado non inferiore a sottotenente di vascello, da un ingegnere o perito indicato dall'ente tecnico e da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio circondariale marittimo, che svolge le funzioni di segretario.

Per le navi di stazza lorda inferiore alle 25 tonnellate le visite previste dal precedente articolo sono eseguite dall'autorità marittima, sentito l'ente tecnico quando si tratti di accertamenti relativi al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica, all'impianto elettrico e a ogni altra circostanza in cui sia ritenuto necessario dall'autorità marittima di procedere a particolari accertamenti tecnici.

Art. 10.

Annotazioni di sicurezza

Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all'art. 7, viene redatto processo verbale, in esito al quale sono rilasciate le annotazioni di sicurezza.

In occasione della visita iniziale, nonché di quelle periodiche, sono effettuati altresì gli accertamenti indicati nel successivo art. 17, i cui risultati vengono inseriti nelle annotazioni di sicurezza.

Le annotazioni di sicurezza devono essere effettuate sulla licenza in modo da comprovare a quali prescrizioni del presente regolamento è soggetta la nave e con quali eventuali limitazioni.

Le annotazioni di sicurezza hanno una validità non superiore a due anni dalla data del rilascio.

Art. 11.

Esenzione della visita occasionale

Le navi che abbiano subìto un periodo di disarmo, nei limiti del periodo di validità delle annotazioni di sicurezza, non sono tenute alla visita occasionale.

Art. 12.

Mezzi di salvataggio

I mezzi di salvataggio collettivi ed individuali devono essere sempre di pronta utilizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 13.

Mezzi di salvataggio collettivi

Le navi devono avere le seguenti dotazioni di mezzi collettivi di salvataggio:

a) navi abilitate alla pesca ravvicinata: zattere di salvataggio di capacità sufficienti per tutte le persone a bordo;

b) navi abilitate alla pesca locale: apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo.

Le navi autorizzate all'esercizio della pesca ad una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggio collettivi.

Art. 14.

Mezzi di salvataggio individuali

Ogni nave deve essere dotata di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo.

Art. 15.

Salvagente anulare

Ogni nave, ad eccezione di quelle operanti entro un miglio dalla costa, deve avere oltre quanto previsto negli articoli che precedono, una dotazione di salvagente anulari corrispondenti alla seguente tabella:

a) per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 10, n. 1;

b) per navi di lunghezza fuori tutto da mt. 10 a mt. 24 n. 2 di cui uno con boetta luminosa;

c) per navi di lunghezza fuori tutto superiori a mt. 24, n. 4 di cui 2 con boetta luminosa.

Art. 16.

Mezzi antincendio

Le navi munite di apparato motore devono essere fornite almeno di un estintore portatile a schiuma, o a polvere, o a CO_2 da sistemarsi in prossimità del motore, per potenze inferiori a 100 cavalli, e di due estintori per potenze superiori.

Quando la nave è dotata di installazione radioelettrica deve essere sistemato, in vicinanza della stessa, un estintore portatile a CO_2.

Art. 17.

Segnali di soccorso

Le navi devono avere almeno e comunque sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze i seguenti segnali di soccorso:

1) *Navi abilitate alla pesca ravvicinata*:

a) 6 razzi a paracadute a luce rossa;

b) 3 segnali a mano a stelle rosse.

2) *Navi abilitate alla pesca locale*:

a) 4 razzi a paracadute a luce rossa;

b) 2 segnali a mano a stelle rosse.

Art. 18.

Stabilità

Le navi devono essere sottoposte a prova di stabilità da eseguirsi, sotto il controllo dell'ente tecnico, con prova pratica al fine di accertare i dati di stabilità della nave almeno nelle seguenti condizioni di carico:

a) nave vacante;

b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce;

c) nave al ritorno dalle operazioni di pesca con massimo carico di pesce.

Per le navi di lunghezza inferiore a 20 mt. può essere concesso che gli accertamenti di stabilità siano eseguiti con prova pratica al fine di ottenere almeno i dati di stabilità della nave in assetto di pesca senza carico di pesce e in eventuali altre condizioni di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino più severe nei riguardi della stabilità.

Le condizioni di stabilità accertate devono risultare di soddisfazione dell'ente tecnico.

Al comandante della nave, devono essere fornite adeguate istruzioni riguardanti la stabilità; tali istruzioni debbono essere lette e spiegate al comandante a cura dell'autorità marittima.

Art. 19.

Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento

I mezzi di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento in genere devono essere di robustezza adeguata agli sforzi cui sono sottoposti nelle più severe condizioni di lavoro e presentare tutte le garanzie di sicurezza per le persone che vi sono addette.

Per tutte le predette apparecchiature deve essere stabilita la portata, cioè il loro peso massimo manovrabile a loro mezzo.

Art. 20.

Carte nautiche

Tutte le navi devono essere dotate di carte nautiche necessarie nell'esercizio dell'attività di pesca.

Art. 21.

Bussola

Le navi devono essere dotate di bussola magnetica di governo principale e normale.

Sulle piccole navi prive di ponte di comando è sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale.

Sulle navi governate direttamente sulla barra, la bussola può essere portatile.

La bussola di governo principale può essere omessa se il timoniere può governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione.

Quando esiste una bussola magnetica di rotta avente buon dominio di orizzonte (110° per lato, partendo da prora), la bussola normale può essere omessa.

Art. 22.

Obbligo della stazione radiotelefonica

Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate, se non sono dotate di una stazione radiotelegrafica, hanno l'obbligo di avere in dotazione una stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF).

Dal 1° gennaio 1985 la prescrizione posta nel comma che precede si applica anche alle navi di stazza lorda inferiore alle 30 tonnellate ma superiore a 15.

Fino al 31 dicembre 1984 le navi di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate debbono avere in dotazione anche la stazione radiotelefonica ad onde ettometriche a doppia banda laterale.

Art. 23.

Requisiti tecnici delle bussole e della stazione radiotelefonica

I requisiti tecnici delle bussole sono stabiliti dagli articoli 140 e 141 del regolamento per la sicurezza della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154 e successive modificazioni e integrazioni.

I requisiti tecnici e le norme di installazione della stazione radiotelefonica sono quelli contenuti negli articoli 162 e 163 dello stesso regolamento.

I requisiti tecnici e le norme di installazione della stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF) sono contenuti nel decreto ministeriale 26 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 28 febbraio 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

(3525)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 luglio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Metaura », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza n. 347 del 6 maggio 1982, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della soc. cooperativa edilizia a r.l. « Metaura », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Metaura », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gazzilli di Roma in data 29 marzo 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Formentini, nato a S. Elpidio a Mare il 12 novembre 1944 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1982

Il Ministro: DI GIESI

(3609)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 marzo 1982, n. **462.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ad acquistare un immobile.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como viene autorizzata ad acquistare dal comune di Varenna (Como), a proprietà indivisa, per una quota pari a 50/585, al prezzo di L. 42.735.000, il complesso immobiliare denominato « Villa Cipressi » » comprendente fabbricati, darsena e terrazza giardino, in parte in concessione demaniale con incorporato di fatto un braccio della « Contrada Deserta », il tutto contraddistinto al nuovo catasto edilizio urbano: proprietà piena partita 1, foglio 14, mappali 256, 260 sub 1, 260 sub 2; 253 - 254 - 1767. In proprietà per il fabbricato e concessione demaniale per l'area, partita 2, foglio 14, mappali 258 sub 1 e 258 sub 2. Catasto terreni: proprietà piena *sub* 1 e 258 *sub* 2. Catasto terreni: proprietà piena maniale partita 675, mappale 1683.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1982
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 195

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 27/1982. Cassa conguaglio per il settore elettrico - Rimborso definitivo del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1981.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 5/1976 del 12 marzo 1976, n. 37/1976 del 30 novembre 1976, n. 18/1979 del 4 maggio 1979, n. 20/1979 del 24 maggio 1979, n. 19/1980 del 30 aprile 1980, n. 45/1980 dell'8 agosto 1980, n. 2/1981 del 13 gennaio 1981, n. 26/1981 del 26 maggio 1981, n. 29/1981 del 17 giugno 1981;

Considerato che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a norma dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976, ha acquisito tutti gli elementi dimostrativi del maggiore onere relativo ai combustibili impiegati dalle imprese per la produzione di energia termoelettrica nell'anno 1981 ed ha effettuato l'esame tecnico relativo alla valutazione della misura del rimborso spettante ad ogni singolo impianto;

Vista la legge 12 maggio 1982, n. 231;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/74 del 6 luglio 1974, 35/1974 del 25 luglio 1974 e 37/76 del 30 novembre 1976 — visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1981 — è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, del rimborso relativo all'anno 1981 dei predetti maggiori oneri, commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, ad eccezione di quella prodotta dalle seguenti centrali o parti di centrali:

1) CENTRALI O PARTI DI CENTRALI LA CUI PRODUZIONE È STATA GIÀ AMMESSA AL RIMBORSO CON IL PROVVEDIMENTO N. 29/1981 DEL 17 GIUGNO 1981:

Centrale di Brescia produzione combinata energia - calore dei servizi municipalizzati del comune di Brescia: in questa centrale è entrato in servizio nel 1981 il secondo gruppo a recupero da 32 MW, per la di cui produzione viene fissata la decorrenza dal 22 gennaio 1981 con l'aliquota definitiva appresso indicata.

Centrale «Azotati» della S.EL.M. - Servizi elettrici Montedison S.p.a. che produce per conto dell'ENEL: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1981 due gruppi generatori da 45 MVA, per la cui produzione viene fissata la decorrenza dal 12 febbraio 1981. Per mancata produzione di energia termoelettrica nell'anno 1981 non è stato possibile determinare per tale centrale l'aliquota definitiva di rimborso.

2) CENTRALI O PARTI DI CENTRALI, LA CUI PRODUZIONE VIENE AMMESSA AL RIMBORSO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON DECORRENZA FISSATA IN BASE AL DISPOSTO DEI PROVVEDIMENTI NUMERI 35/1974 E 37/1976.

Centrale di Porto Tolle dell'ENEL: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1981 il secondo gruppo turboalternatore da 750 MVA e il secondo gruppo elettrogeno da 875 KVA per le di cui produzioni vengono stabilite le decorrenze rispettivamente del 22 maggio 1981 per il gruppo turboalternatore e del 9 giugno 1981 per il gruppo elettrogeno con l'aliquota appresso indicata.

Centrale di Sarroch della Società SARAS chimica S.p.a. che produce per conto dell'ENEL: in questa centrale è entrato in servizio nel 1981 il primo gruppo turboalternatore da 35.000 KVA per la di cui produzione viene stabilita la decorrenza del 1° luglio 1981 con l'aliquota appresso indicata.

Centrale di Taranto della Nuova Italsider S.p.a. che produce per conto dell'ENEL: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1981 due gruppi generatori da 100 MVA e tre da 187,5 MVA. Per mancata produzione di energia termoelettrica nell'anno 1981 non è stato possibile determinare per tale centrale l'aliquota definitiva di rimborso.

Centrale di Carpi Nord dell'ENEL: in questa centrale è entrato in servizio nel 1981 il secondo gruppo turbogas da 109.400 KVA per la di cui produzione viene stabilita la decorrenza del 4 novembre 1981 con l'aliquota appresso indicata.

Centrale di Tavazzano dell'ENEL: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1981 il quinto gruppo turbogeneratore da 370 MVA e due gruppi elettrogeni da 500 KVA cadauno per le di cui produzioni viene stabilita la decorrenza del 21 dicembre 1981 con l'aliquota appresso indicata.

Centrale di Sud-Ovest dell'Azienda elettrica municipale di Torino: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1979 due gruppi Totem da 15 KW cadauno per le di cui produzioni viene stabilita la decorrenza del 2 aprile 1979 con l'aliquota appresso indicata.

Nei provvedimenti definitivi degli anni 1979 e 1980 non compare l'aliquota di rimborso relativa alla predetta centrale in quanto la documentazione dimostrativa del maggiore onere termico sostenuto si è completata soltanto nell'anno 1981.

A) ENERGIA TERMOELETTRICA PRODOTTA IN PROPRIO.

Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL per le seguenti centrali:

	L./KWh
Vado Ligure	35,7181252355
La Spezia	37,1542256691
Genova	40,9788228845
Chivasso	56,6910505171
Trino Vercellese	74,1125445293
La Casella	45,7929632281
Piacenza	48,2265041536
Turbigo	47,2533821091
Tavazzano	50,2128754928
Ostiglia	46,2422423256
Fusina	29,8116762251
Porto Marghera	41,8102961477
Monfalcone	37,8610974350
S. Barbara	55,8117232105
Orlando	97,0383238757
Marzocco	49,7183679809
Porto Corsini	48,7750774577
Piombino	49,2224813077
Capraia	87,5885390265
Porto Ferraio N.C.	117,7658433969
Torrevaldaliga	50,0955699198
Civitavecchia	52,2530988558
Camerata Picena	97,3440433176
Fiumicino	101,3127762451
Pietrafitta	89,0517311353

	L./KWh
Bastardo	51,6036828276
Latina	86,4627781211
Ventotene	88,7391634246
Napoli Levante	54,5307607526
Vigliena	63,7674188323
Bari	54,3805647353
Taranto Nord	116,6518447075
Mercure	54,1955127550
Brindisi	48,7864252109
Rossano Calabro	49,3019058914
Maddaloni	90,6791741945
Milazzo	51,7247292220
Augusta	56,6979724215
Termini Imerese	50,9259358836
Vulcano	81,6162867048
Porto Empedocle	56,2784671548
Malfa	95,1586251287
S. Marina Salina	90,1552105891
Codrongianus	119,2779985999
Sulcis	47,3527983092
Portovesme	71,4082162015
S. Gilla	64,9336891422
Stromboli	103,0916790637
Caorso	72,3315283099
Alessandria	92,2974256553
Priolo Gargallo	49,5047282377
Porto Tolle	65,9070095238
Carpi Nord	112,5242207581
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri	47,2709303054
Azienda energetica municipale di Milano - per la centrale di Cassano d'Adda	56,1261116648
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Cassano d'Adda	55,4542743365
Ponti sul Mincio	48,9437150783
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Brescia produzione combinata energia-calore	42,7774578188
Servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	48,3310394626
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque - per la centrale di «G. Montemartini» - Roma	94,9382711954
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo - per la centrale di Padiglioni di Osimo	65,3792885250
Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo	87,7816330275
S.a.S. - Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna	91,4463894948
Società idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio	100,0076033575
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale Sud-Ovest produzione combinata energia-calore	28,2143082835

B) ENEL, per le seguenti centrali che hanno prodotto per suo conto, a norma del punto 1) del paragrafo C) del provvedimento n. 47/1974:

	L./KWh
Marghera Levante della S.EL.M. - Servizi elettrici Montedison S.p.a.	44,2477868286
Brindisi della Montepolimeri S.p.a.	49,1798024016
Priolo della Montedipe S.p.a.	52,4390289993
Matera della Cemensud S.p.a.	69,6097479835
Avezzano della SO.ME.S.A. S.p.a.	67,8328743483
Portoscuso della Alluminio Italia S.p.a.	52,2499010651
Fusina dell'Allumino Italia S.p.a.	48,1748315748
Fusina della SAVA - Alluminio Veneto S.p.a.	50,8068143945
Ottana della ANIC Fibre S.p.a.	45,8080632633
Ravenna della società ANIC S.p.a.	41,8650468226
Gela della società ANIC S.p.a.	43,9331179339
Pisticci della ANIC Fibre S.p.a.	44,3098849119
Varedo della società SNIA Fibre S.p.a.	52,0759570410
Villa di Serio della Italcementi S.p.a.	63,7600699129
Sarroch della SARAS chimica S.p.a.	89,5913938571
Porto Torres della Sirtene S.p.a.	71,3361272010

C) CENTRALI - la di cui aliquota d'acconto per il rimborso del maggior onere sostenuto per la produzione dell'energia termoelettrica è stata fissata con il provvedimento n. 29/1981 per le quali non si procede alla determinazione della relativa aliquota definitiva in quanto non risulta prodotta energia termoelettrica nell'anno 1981.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica - per la centrale di Garigliano.

Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Brescia, via Lamarmora.

Azienda elettrica Paul Gröbner - per la centrale di Colle Isarco.

Roma, addì 6 luglio 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(3566)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1982, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 26, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il dirigente generale - prefetto dott. Mario Urzì è stato nominato commissario del Governo nella provincia di Bolzano, a decorrere dal 1° aprile 1982.

(3588)

Nomina del vice commissario dello Stato nella regione siciliana

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1982, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 27, il dirigente generale - prefetto dott. Vincenzo Tarsia è stato nominato vice commissario dello Stato nella regione siciliana, a decorrere dal 1° maggio 1982.

(3589)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Adeguamento dell'indennità di carica spettante al presidente della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1982, registro n. 8 Industria, foglio n. 200, è stata determinata, a parziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1981, la corresponsione al presidente della Cassa di previdenza per la assicurazione degli sportivi (Sportass) di una indennità annuale pari al trattamento economico iniziale del direttore generale dell'ente, maggiorato del 20 per cento.

(3590)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 16 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1393,80	1393,80	—	1393,80	1393,75	1394 —	1393,70	1393,80	1393,80	1393,80
Dollaro canadese	1101,40	1101,40	—	1101,40	1100 —	1098,50	1101,05	1101,40	1101,40	1101,40
Marco germanico	558,74	558,74	—	558,74	558,75	558,85	558,90	558,74	558,74	558,75
Fiorino olandese	506,85	506,85	—	506,85	506,50	506,50	506,86	506,85	506,85	506,85
Franco belga	29,338	29,338	—	29,338	29,30	29,30	29,322	29,338	29,338	29,34
Franco francese	200,74	200,74	—	200,74	200,75	200,90	200,77	200,74	200,74	200,75
Lira sterlina	2392,20	2392,20	—	2392,20	2397 —	2397,50	2392,50	2392,20	2392,20	2392,20
Lira irlandese	1924,30	1924,30	—	1924,30	1924 —	—	1922,50	1924,30	1924,30	—
Corona danese	161,58	161,58	—	161,58	161,50	161,60	161,58	161,58	161,58	161,60
Corona norvegese	218,48	218,48	—	218,48	218,45	218,50	218,60	218,48	218,48	218,50
Corona svedese	226,14	226,14	—	226,14	226 —	226,45	226,23	226,14	226,14	226,15
Franco svizzero	656,17	656,17	—	656,17	656 —	655,90	656,15	656,17	656,17	656,15
Scellino austriaco	79,406	79,406	—	79,406	79,30	79,40	79,40	79,406	79,406	79,40
Escudo portoghese	16,42	16,42	—	16,42	16,45	16,42	16,42	16,42	16,42	16,40
Peseta spagnola	12,367	12,367	—	12,367	12,40	12,38	12,367	12,367	12,367	12,37
Yen giapponese	5,443	5,443	—	5,443	5,45	5,43	5,442	5,443	5,443	5,44
E.C.U.	1320,37	1320,37	—	1320,37	—	—	1320,37	1320,37	1320,37	—

Media dei titoli del 16 luglio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,900
» 5,50 % » » 1969-84	84,225
» 6 % » » 1970-85	78,850
» 6 % » » 1971-86	76,150
» 6 % » » 1972-87	76,900
» 9 % » » 1975-90	72,725
» 9 % » » 1976-91	69,725
» 10 % » » 1977-92	77,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,875
» » » » 1-10-1979/82	99,725
» » » » 1-10-1980/82	99,900
» » » » 1-12-1980/82	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,100
» » » » 1-10-1980/83	99,975
» » » » 1- 9-1981/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	99,525
» » » » 1-11-1981/83	98,900
» » » » 1-12-1981/83	98,625
» » » » 1- 3-1981/84	98,625
» » » » 1- 4-1981/84	98,975
» » » » 1- 6-1981/84	98,875
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,225
» » » 18 % 1- 7-1983	99,950
» » » 12 % 1-10-1983	91,250
» » » 12 % 1- 1-1984	89,800
» » » 12 % 1- 4-1984	87,925
» » » 12 % 1-10-1984	86,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1393,75
Dollaro canadese	1101,225
Marco germanico	558,82
Fiorino olandese	506,855
Franco belga	29,33
Franco francese	200,755
Lira sterlina	2392,35
Lira irlandese	1922,40
Corona danese	161,58
Corona norvegese	218,54
Corona svedese	226,185
Franco svizzero	656,16
Scellino austriaco	79,403
Escudo portoghese	16,42
Peseta spagnola	12,367
Yen giapponese	5,442
E.C.U.	1320,37

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 19 luglio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1379,20	1379,20	1379,35	1379,20	1379,25	1379,20	1379,30	1379,20	1379,20	1379,20
Dollaro canadese	1094,50	1094,50	1096 —	1094,50	1094 —	1094,50	1094,60	1094,50	1094,50	1094,50
Marco germanico	559,75	559,75	559,30	559,75	559,50	557,50	559,77	559,75	559,75	559,75
Fiorino olandese	507,39	507,39	507,75	507,39	507,25	507,40	507,48	507,39	507,39	507,40
Franco belga	29,37	29,37	29,38	29,37	29,35	29,40	29,37	29,37	29,37	29,35
Franco francese	200,99	200,99	200,80	200,99	201 —	201 —	200,95	200,99	200,99	200,95
Lira sterlina	2401,80	2401,80	2402 —	2401,80	2402 —	2401 —	2402 —	2401,80	2401,80	2401,80
Lira irlandese	1927,50	1927,50	1926 —	1927,50	1927 —	—	1927 —	1927,50	1927,50	—
Corona danese	161,83	161,83	161,90	161,83	161,75	162 —	161,82	161,83	161,83	161,80
Corona norvegese	218,32	218,32	218,10	218,32	218,20	218 —	218,35	218,32	218,32	218,30
Corona svedese	225,87	225,87	225,60	225,87	225,60	226 —	225,85	225,87	225,87	225,85
Franco svizzero	658,23	658,23	657,65	658,23	657,80	658,20	658,33	658,23	658,23	658,25
Scellino austriaco	79,576	79,576	79,50	79,576	79,50	79,58	79,598	79,576	79,576	79,60
Escudo portoghese	16,33	16,33	16,40	16,33	16,25	16,35	16,40	16,33	16,33	16,35
Peseta spagnola	12,381	12,381	12,38	12,381	12,35	12,40	12,381	12,381	12,381	12,38
Yen giapponese	5,442	5,442	5,56	5,442	5,45	5,40	5,433	5,442	5,442	5,44
E.C.U.	1322,64	1322,64	—	1322,64	—	—	1322,67	1322,64	1322,64	—

Media dei titoli del 19 luglio 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	43,375
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	91,525
» 5,50% » » 1969-84	84 —
» 6% » » 1970-85	78,550
» 6% » » 1971-86	75,850
» 6% » » 1972-87	76,350
» 9% » » 1975-90	72,150
» 9% » » 1976-91	69,275
» 10% » » 1977-92	77,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,525
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,175
» » » Ind. 1- 8-1980/82	99,900
» » » » 1-10-1979/82	99,950
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,100
» » » » 1-10-1980/83	99,900
» » » » 1- 9-1981/83	99,900
» » » » 1-10-1981/83	99,650
» » » » 1-11-1981/83	98,975
» » » » 1-12-1981/83	98,475
» » » » 1- 3-1981/84	98,475
» » » » 1- 4-1981/84	98,775
» » » » 1- 6-1981/84	98,650
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,275
» » » 18% 1- 7-1983	100,025
» » » 12% 1-10-1983	91,350
» » » 12% 1- 1-1984	90,075
» » » 12% 1- 4-1984	87,975
» » » 12% 1-10-1984	86,175
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1379,25
Dollaro canadese	1094,55
Marco germanico	559,76
Fiorino olandese	507,435
Franco belga	29,37
Franco francese	200,97
Lira sterlina	2401,90
Lira irlandese	1927,25
Corona danese	161,825
Corona norvegese	218,335
Corona svedese	225,86
Franco svizzero	658,28
Scellino austriaco	79,587
Escudo portoghese	16,365
Peseta spagnola	12,381
Yen giapponese	5,437
E.C.U.	1322,64

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Me.res - Meridionale Resine di Avellino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli N. & A. D'Ambrosio s.n.c. con stabilimento in Casoria (Napoli) é prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli N. & A. D'Ambrosio s.n.c. con stabilimento in Casoria (Napoli) é prolungata al 30 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic Fibre di Pisticci Scalo (Matera) é prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic Fibre di Pisticci Scalo (Matera) e prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopol con sede in Milano e stabilimento in Copiano (Pavia) é prolungata al 1° marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopol con sede in Milano e stabilimento in Copiano (Pavia) é prolungata al 1° giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico di Matera é disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 aprile 1981 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Iget con sede in Genova e cantiere a Savona é prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Iget con sede in Genova e cantiere a Savona é prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo Elettromeccanica di Potenza é prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie Ferriere Alpine con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino) é disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1981 al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apuana Marmi di Avenza di Carrara (Massa Carrara) - Bacini di Vaglisopra e Acquabianca ora Industria Marmi e Graniti Imeg S.p.a. con sede in Massarosa (Lucca) é prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Uniconfex con sede e stabilimento in Covo (Bergamo) é prolungata al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Uniconfex con sede e stabilimento in Covo (Bergamo) é prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Romer di Montegranaro (Ascoli Piceno) è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Progres in amministrazione controllata con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Negri - Macchine con stabilimento in Capodrise (Caserta) è prolungata al 28 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Negri - Macchine con stabilimento in Capodrise (Caserta) è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnel Sud con stabilimento in S. Pietro Infine (Caserta) è prolungata al 26 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnel Sud con stabilimento in S. Pietro Infine (Caserta) è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Pozzani stabilimento di Chiuppano (Vicenza) è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Pozzani stabilimento di Chiuppano (Vicenza) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pozzani con sede in Vicenza e stabilimento in S. Martino Buon Albergo è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pozzani con sede in Vicenza e stabilimento in S. Martino Buon Albergo è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi Elettronica di Pordenone, stabilimenti di Vallenoncello (Pordenone) e Campoformido (Udine) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.S. Industria Composizioni Stampate con sede in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo) è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.S. Industria Composizioni Stampate con sede in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo) è prolungata al 18 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calabro Lombarda Industriale con sede e stabilimento in Crevacuore (Vercelli) è prolungata al 1° gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calabro Lombarda Industriale con sede e stabilimento in Crevacuore (Vercelli) è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contimer con stabilimento in Nola (Napoli) è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hutchinson - Gommitalia con sede e stabilimento in Lainate (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra con sede in Monzano (Ancona) è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra con sede in Monzano (Ancona) è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.S.A. - Moduli Continui Meccanografici con stabilimento in Qualiano (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SDF Mobilificio Irno dei fratelli Sabatino e Domenico Esposito con sede in Acquamela di Baronissi (Salerno) è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icobox con sede legale in Avellino e stabilimento in Battipaglia (Salerno) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3558)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di magistero:

pedagogia (R).

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di economia e commercio:

economia e tecnica dell'armamento e della navigazione.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

antichità romane;

psicologia sociale della famiglia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia;

lingua e letteratura spagnola;

geografia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia:

biochimica clinica.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

storia dei trattati e politica internazionale;

istituzioni di diritto pubblico (raddoppio);

diritto dell'impresa;

diritto internazionale pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3568)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

b) istituto di biologia agraria posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria, a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3598)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario presso la sede di Fermo;

un posto di direttore sanitario presso la sede di Cagliari;

due posti di assistente medico addetto al reparto lungodegenza (disciplina equiparata a geriatria) presso la sede di Ancona.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(499/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio di laboratorio (disciplina equiparata a laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) presso la sede di Fermo;

un posto di direttore (primario) del servizio di laboratorio (disciplina equiparata a laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) presso la sede di Cosenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(500/S)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso le unità sanitarie locali di Avezzano e di L'Aquila

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 2, in Avezzano:

un posto di aiuto di oculistica presso l'ospedale « SS. Filippo e Nicola ».

Unità sanitaria locale n. 6, in L'Aquila:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi presso l'ospedale « S. Salvatore ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(501/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, **n.** 197 del 20 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio sanitaria locale n. 65 - Comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, in Sesto San Giovanni: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo divisione segreteria.

Policlinico « San Matteo » - Ospedale generale regionale - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, in Pavia: Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione tecnica.

R E G I O N I

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1982, n. **11.**

Integrazione alla legge regionale n. 5 del 20 gennaio 1982 concernente: « Indennità agli amministratori dell'E.R.S.A.M. e dell'E.R.I.M. ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 1° giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale n. 5 del 20 gennaio 1982 è così modificato:

« Ai componenti del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.M., nonché ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'E.R.S.A.M. e dell'E.R.I.M. è dovuta un'indennità di presenza, per ogni giornata di seduta, pari a quella fissata per i componenti degli organi regionali di controllo, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dellart. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 26 maggio 1982

D'UVA

(3209)

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1982, n. **12.**

Bilancio 1982 di competenza e di cassa — Bilancio pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 4 *giugno* 1982)

(*Omissis*).

(3210)

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1982, n. 13.

Provvedimento di rifinanziamento e modifiche di leggi organiche regionali relative ai diversi settori d'intervento, adottato in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1982 e del bilancio pluriennale 1982-84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *giugno* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Associazione italiana Consiglio comuni d'Europa

La quota associativa regionale all'Associazione italiana Consiglio comuni d'Europa (AICCE) di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 13 è fissata, per l'anno 1982, in L. 1.000.000 ed è posta a carico del cap. 6900.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 2.
Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno

La quota regionale per l'anno 1982 dovuta all'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) di cui alla legge regionale 26 gennaio 1980, n. 4, è fissata in L. 10.000.000 ed è posta a carico del cap. 6910.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà quantificato con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 3.
Acquisto e costruzione di edifici regionali

Per la realizzazione della sede regionale è autorizzata l'iscrizione nel bilancio di competenza per l'anno 1982 della spesa di due miliardi di lire da porsi a carico del cap. 11300.

Art. 4.
Partecipazione a società finanziarie

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 1982, fatti salvi i provvedimenti di competenza del consiglio regionale di cui all'art. 8 della legge 24 marzo 1979, n. 11, è autorizzata l'iscrizione della spesa di L. 500.000.000 per l'eventuale sottoscrizione azionaria della regione Molise di quote di capitale sociale alla Società finanziaria per lo sviluppo del Molise (Finmolise).

Il relativo onere è posto a carico del cap. 11500.

Per gli interventi speciali, attraverso la Finmolise, a favore di imprese pilota traenti nei settori produttivi, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, è autorizzata l'iscrizione al cap. 11520 di spesa, per l'anno 1982, di L. 1.500.000.000.

Art. 5.
Interventi per acquisti scuolabus

E' autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 200 milioni per la concessione ai comuni di contributi pari all'85% del costo di scuolabus, così come previsto dalla legge regionale 7 settembre 1981, n. 20.

Per gli esercizi futuri l'onere sarà determinato con la stessa legge approvativa dei bilanci.

Art. 6.
Edilizia scolastica

Nel bilancio pluriennale 1982-84 è iscritta la spesa complessiva di lire 18 miliardi per finanziare un piano coordinato d'interventi per la concessione, agli enti locali della regione Molise, di contributi in conto capitale per la costruzione, il completamento, il riattamento ed arredamento di edifici e palestre destinate alle scuole materne, secondarie ed artistiche, così come previsto dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

La spesa relativa è così ripartita nel triennio:

lire 2 miliardi nel bilancio 1982 (cap. 13800);
lire 4 miliardi nel bilancio 1983;
lire 4 miliardi nel bilancio 1984.

Art. 7.
Formazione professionale

Nel bilancio di previsione 1982 è autorizzata l'iscrizione al cap. 14200 della spesa di lire 4.200 milioni per l'attuazione del piano annuale di formazione ed addestramento professionale dei lavoratori previsto dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 3 è autorizzata, per l'esercizio 1982 la spesa di L. 25.000.000 iscritta al cap. 14350 per il funzionamento del Centro professionale per l'agriturismo.

Le leggi approvative dei bilanci quantificheranno gli oneri annuali derivanti dall'applicazione delle leggi indicate nei comma precedenti del presente articolo.

Art. 8.
Sport e tempo libero

La regione Molise, per l'anno 1982 è facultata a corrispondere ai sensi delle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20 contributi « una tantum » a favore degli enti locali, istituzioni, associazioni e sodalizi sportivi a titolo di concorso nella spesa per la gestione di impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature. A tal fine è autorizzata l'iscrizione della spesa di 100 milioni di lire al cap. n. 16600 del bilancio 1982.

Per l'anno 1982 è fissato in L. 5.000.000 il limite di impegno per la concessione agli enti di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui contratti per l'esecuzione di opere di ampliamento e miglioramento di impianti sportivi previsti dall'art. 2 lettera *e*), della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39.

In attuazione delle leggi regionali 9 novembre 1977, n. 39 e 5 settembre 1978, n. 20, per l'anno 1982 è autorizzata l'iscrizione del capitolo di spesa n. 16700 di L. 75.000.000 per la concessione agli enti aventi diritto di contributi per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche di rilevante interesse.

Art. 9.

Per gli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6 per la concessione a favore di comuni, province, comunità montane e dei concessionari di autoservizi di linea di competenza regionale per spese di investimento e rinnovo parchi autobus, è autorizzata l'iscrizione nel bilancio regionale 1982 della somma di L. 12.269.000.000.

Per la concessione del contributo annuo d'esercizio a favore di aziende ed enti locali esercenti il trasporto pubblico di persone, per l'anno 1982 è autorizzata l'iscrizione al cap. 19410 della spesa di L. 10.672.000.000 riveniente alla Regione attraverso il fondo nazionale dei trasporti previsto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 10.
Viabilità

In applicazione alle norme previste dalla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 6 per contributi da erogare alle province ed ai comuni della regione Molise per interventi per il servizio dello sgombero delle nevi sulle strade provinciali e comunali, è autorizzata l'iscrizione, al cap. 20200 del bilancio 1982, della spesa di 100 milioni di lire.

Per il triennio 1982-84, secondo quanto previsto dal bilancio pluriennale, è iscritto un onere complessivo di spesa di 10 miliardi di lire per l'attuazione di un piano di intervento per la concessione agli enti locali della regione Molise dei contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ammodernamento di strade comunali e provinciali.

La spesa nel triennio è così ripartita:

L. 1.800.000.000 nel bilancio 1982 (cap. 21000);

L. 4.200.000.000 nel bilancio 1983;

L. 4.000.000.000 nel bilancio 1984.

Art. 11.

Schemi idrici

Nel bilancio pluriennale 1982-84, in attuazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, è prevista la spesa complessiva di lire 18 miliardi per la concessione agli enti locali della regione Molise, di contributi in conto capitale per la costruzione, il completamento, l'ampliamento ed il miglioramento di reti idriche e fognanti e per la costruzione di impianti di depurazione delle acque.

Il piano è ripartito nel triennio secondo la seguente scadenza:

L. 6.559.000.000 nel bilancio 1982 (capitoli 21810, 21820 e 21830);

L. 7.441.000.000 nel bilancio 1983;

L. 4.000.000.000 nel bilancio 1984.

Per il completamento di reti idriche e fognanti dei comuni di Riccia, Mirabello Sannitico, Macchia Valfortore, San Giovanni in Galdo, Castel San Vincenzo e Capracotta, è autorizzata l'iscrizione nel bilancio 1982 del capitolo di spesa n. 22100 di lire 1.690.000.000 derivante dal finanziamento di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119.

Art. 12.

Attrezzature portuali

Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata l'iscrizione al cap. 22300 della spesa di L. 800.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la costruzione, il completamento, l'ammodernamento, la sistemazione ed il miglioramento di porti e approdi di seconda categoria, così come previsto dalla lettera *f*) dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del 21 gennaio 1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Opere pubbliche d'interesse degli enti locali

Nel bilancio pluriennale 1982-84, in attuazione delle norme previste dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, è iscritta la spesa globale di lire 21.500 milioni per la concessione agli enti locali della regione Molise per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti medesimi.

La spesa è ripartita nel triennio secondo le ripartizioni sottoindicate:

lire 5.000 milioni nel bilancoi 1982 (cap. 23715);

lire 6.500 milioni nel bilancio 1983;

lire 10.000 milioni nel bilancio 1984.

Art. 14.

Difesa del suolo

Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata l'iscrizione in bilancio della spesa di lire 1.200 milioni al cap. 27100, per il finanziamento degli interventi di manutenzione e ripristino dell'efficienza delle opere di bonifica integrale.

Per l'anno 1982 è autorizzata l'iscrizione in bilancio della spesa di lire 800 milioni al cap. 27105 per la costruzione, il completamento di opere e la sistemazione idraulica agraria in comprensori di bonifica integrale.

Per l'anno 1982 è autorizzata l'iscrizione al cap. 27200 del bilancio della spesa di lire 2.000 milioni per la costruzione, il completamento e la manutenzione straordinaria di strade di bonifica montana nonché per sostenere gli oneri per eventuali revisioni dei prezzi.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*; agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medi*cinali*	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del *relativo abbonamento*.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Nel bilancio 1982 è autorizzata l'iscrizione al cap. 27410 della spesa di lire 850 milioni per il finanziamento di opere idrauliche di competenza regionale.

Art. 15.

Opere di miglioramento delle strutture agricole

Nel bilancio 1982 è autorizzata l'iscrizione al cap. 41900 della spesa di cinque miliardi di lire per finanziare il piano di intervento per l'esecuzione di opere di miglioramento delle strutture agricole previste dalla legge regionale 27 agosto 1973, n. 20.

Art. 16.

Ente regionale di sviluppo (Ersam)

Per l'esercizio 1982 il contributo erogato a favore dell'ente Regionale di sviluppo agricolo del Molise è fissato in sei miliardi di lire ed è posto a carico del capitolo di spesa n. 43800.

Art. 17.

Sviluppo della cooperazione

Per i fini previsti dalle leggi regionali 27 luglio 1978, n. 18 e 26 marzo 1980, n. 9 è iscritto al capitolo di spesa n. 44451 lo stanziamento di L. 150.000.000 a titolo di nuovo limite di impegno per contributi in annualità da concedersi a coltivatori singoli o associati, cooperative agricole e tecnici agricoli per l'ammortamento di mutui per l'acquisto di fondi rustici.

Art. 18.

Strutture zootecniche

Nel bilancio 1982 è autorizzata l'iscrizione del capitolo di spesa n. 47945 di L. 250.000.000 a titolo di nuovo limite di impegno per la concessione di contributi in annualità agli operatori zootecnici per l'ammortamento di mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture zootecniche previste dagli articoli 7 e 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27.

Art. 19.

Razionalizzazione e valorizzazione della rete distributiva

Per la concessione agli esercenti il commercio di contributi in conto capitale per gli interventi previsti dalle leggi regionali 21 maggio 1975, n. 36 e 22 gennaio 1981, n. 5 è autorizzata, per l'anno 1982, l'iscrizione al cap. 49400 del bilancio della spesa di L. 1.800.000.000.

A partire dall'esercizio finanziario 1982 è iscritto al cap. 49550 il nuovo limite di impegno di lire 200 milioni per la concessione agli esercenti il commercio di contributi in annualità per l'ammortamento di mutui previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1981, n. 5.

Art. 20.

Organizzazione e sviluppo imprese artigiane

Per la concessione alle imprese artigiane di contributi in conto capitale per l'acquisto, costruzione, ammodernamento di immobili e macchinari previsti dall'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 12 è autorizzata l'iscrizione al cap. 50710 del bilancio 1982 della spesa di L. 4.500.000.000.

Nel bilancio 1982 è autorizzata l'iscrizione al cap. 50800 della spesa di lire 200 milioni per la concessione ad imprenditori artigiani di contributi in conto capitale per la costruzione o riattamento di case di abitazioni annesse al laboratorio, così come previsto dalla legge regionale 31 maggio 1975, n. 41.

Art. 21.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 giugno 1982

D'UVA

(3211)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822000)